

CAPITOLO IX

LA COMPOSIZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI DI IMPRESA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La composizione negoziata. – 3. Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto. – 4. L'avvio della composizione negoziata. – 5. La conclusione delle trattative. – 6. La rinegoziazione dei contratti. – 7. La disciplina dei rapporti di lavoro. – 8. Composizione negoziata di gruppo. – 9. Le misure premiali. – 10. Il concordato semplificato. – 11. La liquidazione del patrimonio. – 12. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

Il **decreto legge n. 118/2021**, convertito con la legge n. 147/2021, recante misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale ha: **i)** introdotto la ***composizione negoziata*** della crisi ed il ***concordato semplificato*** per la liquidazione del patrimonio; **ii)** disposto il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi al **16 maggio 2022** per il necessario coordinamento con la direttiva insolvency Eu 1023/2019; **iii)** operato il sostanziale accantonamento, per l'intanto, della procedura di ***allerta esterna***, rinviata la 31 dicembre 2023; **iv)** previsto la ***composizione negoziata di gruppo***, anticipandone, seppur in parte, la relativa disciplina operata con il Codice della crisi.

2. La composizione negoziata

La “***composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa***” appare, almeno sulla carta, essere rivolta a garantire il mantenimento del valore del complesso dei beni organizzati, attraverso il riconoscimento di una maggiore autonomia delle parti coinvolte nella crisi, sia nella fase preliminare che in quella successiva.

L'istituto richiede all'***imprenditore commerciale e agricolo***, che versa, in una situazione non ancora di ***crisi*** – come definita dal Codice della

crisi – ma di *pre crisi* ancora *probabile*, ma di cui non ha ancora percezione della gravità, di verificarne la possibilità di uscita mediante l'inserimento sulla *piattaforma telematica* nazionale, accessibile attraverso il sito di ciascuna Camera di Commercio di: **i)** una *lista di controllo particolareggiata*, adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese per la redazione del piano del risanamento; **ii)** un *test pratico*, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e la formulazione, a tal fine, di un piano di tesoreria per **centottanta giorni**, durata prevista per l'esito di conclusione della composizione negoziata, prorogabile.

L'accesso alla composizione ed il relativo funzionamento è assicurato attraverso la presentazione dell'istanza di nomina dell'*esperto indipendente* e la compilazione di un modello contenente le informazioni utili mediante l'inserimento:

- a) dei *bilanci degli ultimi tre esercizi*, se non già depositati presso l'Ufficio del Registro delle Imprese e, per gli *imprenditori individuali*, non tenuti al deposito degli stessi, delle dichiarazioni dei redditi ed Iva degli ultimi *tre* periodi di imposta;
- b) di una *situazione patrimoniale e finanziaria* aggiornata, a non oltre *sessanta* giorni prima della presentazione dell'istanza, che indichi in modo chiaro e sintetico l'attività esercitata, recante un *piano finanziario* per i successivi *sei* mesi e le iniziative che si intendono adottare;
- c) dell'*elenco dei creditori*, con indicazione dei rispettivi crediti scaduti ed a scadere e dell'esistenza dei diritti reali e personali di garanzia;
- d) di una *dichiarazione* sulla *pendenza di ricorsi* per la dichiarazione di fallimento per l'accertamento dello stato di insolvenza;
- e) del *certificato unico dei debiti tributari* (art. 364, comma primo, CCI);
- f) della *situazione debitoria complessiva* richiesta all'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- g) del *certificato dei debiti contributivi* e dei premi assicurativi, oppure del DURC (art. 363, comma primo, CCI);
- h) di uno estratto delle informazioni presenti nella Centrale Rischi.

Quanto specificato alle **lettere sub a), b) e c)** non è richiesto per le *imprese sotto soglia*, che dovranno presentare l'istanza unitamente ai documenti di cui alle altre lettere all'*organismo di composizione della crisi* (art. 17).

La legge 29 dicembre 2021, n. 233 ha previsto la *interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale* e le *altre banche dati*, rispet-

tivamente della centrale rischi della Banca d'Italia, della Agenzia delle Entrate, dell'Inps e dell'Agente della riscossione cui è previsto possa accedere l'esperto nominato, con il consenso dell'imprenditore, al fine di estrarre tutta la documentazione e le informazioni ritenute necessarie per l'espletamento dell'attività, una volta accettato l'incarico.

È stata altresì prevista dalla stessa legge lo **scambio della documentazione** e dei dati contenuti nella piattaforma con i creditori mediante inserimento, da parte di questi, dei dati relativi alle ragioni di credito per la relativa conferma ed analisi ad opera dell'esperto indipendente.

È stato altresì istituito un **programma informatico per la sostenibilità del debito** e la elaborazione dei **piani di rateizzazione**, al fine di consentire all'imprenditore di condurre il test pratico, previsto dall'art. 3, comma secondo, e qualora l'indebitamento complessivo sia inferiore all'importo di € 30.000 e risulti sostenibile la elaborazione del previsto piano di rateizzazione, questo una volta comunicato ai creditori interessati li vincolerà, qualora nei trenta giorni successivi non abbiano manifestato il loro dissenso.

Sono esclusi tuttavia i crediti di lavoro, fiscali e previdenziali, per i quali rimangono ferme le rispettive disposizioni.

3. Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto

L'esperto ha il ruolo di agevolare le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti interessati (**dipendenti, parti contrattuali, potenziali acquirenti dell'azienda o dei rami di azienda**) ed è necessario che abbia delle competenze specifiche per lo svolgimento dell'incarico.

È dunque richiesto che questi: **i)** sia **indipendente**, ovvero in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 cod. civ. e, dunque, non legato all'impresa o alle altre parti interessate all'operazione, da rapporti di natura personale o professionale; **ii)** se in **associazione professionale**, non deve avere prestato negli ultimi **cinque** anni attività, lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore, ovvero essere stato membro degli organi di amministrazione o controllo; **iii)** sia **riservato**, in ragione della prevista possibilità per questi di chiedere all'imprenditore ed ai creditori tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore.

È stato previsto l'inserimento nell'elenco inizialmente: **i)** dei **commercialisti** e degli **avvocati** che abbiano una iscrizione nel proprio albo da almeno **cinque** anni; **ii)** dei **consulenti del lavoro**, iscritti da identico

periodo, che possono dimostrare di aver concorso, alla conclusione di **accordi di ristrutturazione omologati**, ad **accordi sottostanti a piani attestati** o alla presentazione di **concordati con continuità aziendale omologati**; **iii)** di coloro che documentino di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo di imprese interessate da operazioni di ristrutturazione.

È prevista una specifica formazione, da attuarsi sulla base di quanto disposto da apposito decreto dirigenziale del Ministero, che ha indicato contenuti e modalità di frequenza ai corsi, perché siano assicurate competenze tecniche e negoziali per lo svolgimento dell'incarico.

L'esperto ha il compito di **guidare le trattative** con i creditori, con i terzi e confrontarsi con l'imprenditore ed è, dunque, richiesto a questi una indiscussa **esperienza, competenza tecnica, indipendenza e terzietà**, dal momento che è l'esperto che giudica la fattibilità del **percorso di risanamento** proposto.

La predisposizione dei documenti informativi completi e trasparenti è indispensabile perché possano essere condotte le trattative e non sia compromesso il risanamento.

Il **compenso** è a carico dell'imprenditore, che avvia la composizione negoziale; in caso di disaccordo è determinato dalla commissione che ha provveduto alla nomina; la determinazione costituisce prova scritta, ai sensi dell'art. 633 cod.proc.civ., per ottenere la condizione di pagamento provvisoriamente esecutiva.

La **nomina** è riservata: alla commissione istituita presso le Camera di Commercio, capoluogo di Regione, ove ha sede legale o effettiva l'impresa e per quelle **maggiori** da una commissione composta da un membro designato dal: **i)** Presidente della medesima Camera di Commercio; **ii)** Prefetto del capoluogo della Regione; **iii)** Presidente della Sezione Specializzata dell'impresa del tribunale, capoluogo di Regione.

Per le **imprese sotto soglia** la nomina è di competenza dell'organismo di composizione della crisi dove ha sede l'impresa, ovvero del segretario generale della Camera di Commercio e Industria qualora non sia stato costituito l'OCC (art. 17).

4. L'avvio della composizione negoziata

L'esperto verificata la propria indipendenza, il possesso delle competenze e la disponibilità di tempo per lo svolgimento dell'incarico, entro **due** giorni dalla nomina, deve comunicare l'accettazione che, contestualmen-

te, inserisce nella piattaforma e **convoca**, senza indugio, l'imprenditore al fine della valutazione dell'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, assunte le informazioni dall'organo di controllo e dal revisore legale; qualora l'imprenditore si trovi in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rende **probabile la crisi** o l'**insolvenza**, attraverso l'analisi e la verifica degli elementi identificativi di essa rappresentata dalla: "...**inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate**", valuta la bontà del **percorso** per pervenire alla negoziazione, quale garante delle informazioni ricevute e verificate.

Il **percorso** condivide con il **piano attestato** [art. 67, terzo comma, lettera d)] la esenzione da revocatoria per gli atti, pagamenti e garanzie necessari, se **coerenti con il piano**, e determina la sospensione di tutte le disposizioni sul capitale previste dagli **artt. 2446**, comma due e tre; **2447**; **2482 bis** comma quattro, cinque e sei; **2482 ter cod. civ.**, nonché le conseguenti cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Viene richiesto all'imprenditore l'adozione delle misure idonee a rilevare, tempestivamente, lo stato di crisi e di assumere, senza indugio, le iniziative necessarie con riferimento all'**assetto organizzativo adeguato**, ai sensi dell'art. 2086 cod. civ., e di **illustrare** la propria situazione in modo **completo, veritiero e trasparente**, fornendo tutte le indicazioni necessarie, e di gestire il patrimonio o l'impresa, durante il percorso, nell'interesse dei creditori., mentre all'organo di controllo o al **revisore contabile** è rimesso il compito di valutare costantemente l'assetto organizzativo ed adeguato, nonché di segnalare all'organo amministrativo l'esistenza degli indizi della crisi (**c.d. allerta interna**).

Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a partecipare alle trattative in modo **collaborativo e leale** ed a rispettare l'obbligo di **riservatezza** sulla situazione del debitore e sulle iniziative che questi intende assumere nonché sulle informazioni acquisite.

I creditori devono tenere un comportamento improntato a **buona fede** e **correttezza** e dare riscontro alle richieste durante le trattative o, comunque, a motivare il diniego, in ragione della previsione dell'obbligo di partecipazione alle stesse in modo attivo ed informato (art. 4, comma sesto).

Le **misure protettive** possono essere richieste, contestualmente, con la presentazione dell'istanza, o anche successivamente, a tutela del patrimonio; esse assicurano una tutela non diversa da quella che discende dal **concordato prenotativo** (art. 161, sesto comma, l.f.), con la differenza

che possono essere eseguiti pagamenti, rimanendo la gestione all'imprenditore, con la previsione che gli atti *c.d. straordinari* dovranno essere concordati con l'esperto che, in caso contrario, potrà chiedere la revoca delle misure protettive da parte del tribunale.

Le *misure protettive*, se richieste con l'istanza, diventano operative dal giorno della pubblicazione nel Registro delle Imprese, con conseguente impossibilità per i creditori di: **i) *acquisire*** diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore; **ii) *iniziare* o *proseguire azioni esecutive* o *cautelari*** sul patrimonio sui beni o sui diritti sui quali viene esercitata l'attività; **iii) *rifiutare*** l'adempimento dei contratti pendenti, ad esecuzione continuata o differita; **iv) *provocarne*** la risoluzione o anticiparne la scadenza o, comunque modificarli per il fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori [inefficacia delle clausole risolutive espresse (*c.d. ipso facto*)].

Le banche non possono revocare l'affidamento ed ove lo abbiano fatto sono tenute al ripristino di esso.

La rinegoziazione dei contratti onerosi è prevista dall'art. 10, comma secondo, limitatamente a quelli per i quali la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per effetto della *pandemia*.

L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione *continuata* o *periodica*, ovvero ad *esecuzione differita* qualora la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa.

In assenza di accordo tra le parti l'imprenditore può rivolgersi al tribunale, competente ai sensi dell'art. 9 l.f., che provvede in composizione *monocratica*, acquisito il parere dell'esperto, tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente.

La rideterminazione equa delle condizioni del contratto può essere prevista per il periodo strettamente necessario, in quanto misura indispensabile per assicurare la continuità aziendale.

Il tribunale, accolta la domanda, determina un *indennizzo* a favore del contraente in relazione al quale ha un ampio margine di discrezionalità, atteso che il suo ammontare non può costituire un ostacolo per il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario dell'impresa.

L'equo indennizzo ha natura *indennitaria* e non *risarcitoria* ed in assenza di parametri per la sua quantificazione si può far riferimento alla giurisprudenza formatasi in tema di *giusto compenso*, riconosciuto ai sensi degli artt. 79 ed 80 l.f., dal momento che non deve avere carattere integralmente risarcitorio e soddisfattivo delle aspettative della controparte.

Il provvedimento adottato dal tribunale, in composizione monocratica, è reclamabile al collegio del quale non può far parte il giudice che lo ha pronunciato (art. 737 segg. cod.proc.civ.).

5. La conclusione delle trattative

Le parti, nella ricorrenza delle condizioni perché possa la **continuità aziendale** essere assicurata e recuperato l'equilibrio economico-finanziario, al termine delle trattative possono alternativamente:

- **concludere** un contratto con uno o più creditori che consenta all'imprenditore di beneficiare delle misure premiali per il periodo successivo alla composizione negoziata;
- **concludere** una **convenzione di moratoria** (art. 182 *octies* l.f.), nel testo introdotto dall'art. 20 al fine della disciplina, in via provvisoria, degli effetti della crisi e che ha ad oggetto la **dilazione** delle scadenze dei crediti, la **rinuncia** agli atti o la **sospensione** delle azioni esecutive conservative, in deroga agli artt. 1372 e 1411 cod. civ., in quanto efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti, appartenenti alla medesima categoria, alla condizione che:

1. tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi, in buona fede, ed abbiano ricevuto informazioni complete ed aggiornate sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e rappresentino il 75%;

2. i creditori della medesima **categoria non aderenti**, cui vengono estesi gli effetti, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi e dell'insolvenza;

3. un professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali e la idoneità della convenzione a disciplinare gli effetti della crisi ed assicurare ai non aderenti di subire un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi soluzioni.

Ai creditori non aderenti non possono essere imposte **nuove prestazioni**, la concessione di affidamenti, ovvero il mantenimento di quelli esistenti e l'erogazione di nuovi finanziamenti.

La convenzione va comunicata ai creditori non aderenti i quali, quindi, non esprimono voto ma possono proporre opposizione entro **trenta** giorni, decisa dal tribunale in camera di consiglio, con decreto motivato reclamabile entro **quindici** giorni dalla comunicazione, alla corte di appello.

In via alternativa può essere concluso un **accordo sottoscritto** dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, che produce i medesimi effetti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) l.f., senza necessità dell'attestazione in quanto, per l'appunto, garantito dalla sottoscrizione dell'esperto in merito alla reale possibilità che la soluzione raggiunta consenta, effettivamente, di superare la crisi o l'insolvenza, sul presupposto che l'imprenditore adempia alle obbligazioni assunte per il cui inadempimento l'esperto non è responsabile.

In alternativa l'imprenditore all'esito delle trattative può chiedere:

- l'omologa di un **accordo di ristrutturazione dei debiti** (art. 182 *bis* l.f.);
- l'accordo di ristrutturazione ad **efficacia estesa**, previsto dall'art. 61 CCI, (art. 182 *septies* l.f.);
- l'accordo **agevolato**, regolato all'art. 182 *novies* l.f., (art. 60 CCI), che si perfeziona con il raggiungimento di una percentuale ridotta (**30%**), pari alla metà di quella prevista per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, alla condizione che l'imprenditore non abbia proposto la moratoria dei creditori estranei all'accordo e non abbia richiesto o abbia rinunciato alle misure protettive temporanee.

L'accordo di ristrutturazione ad **efficacia estesa** trova applicazione, in deroga agli artt. 1372 e 1411 cod. civ., anche nei confronti dei creditori non aderenti, appartenenti alla medesima categoria, tenuto conto della omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici alla condizione che:

- a) i creditori appartenenti siano stati informati dell'avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in **buona fede** ed abbiano ricevute complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale;
- b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività di impresa in via diretta o indiretta;
- c) i creditori **aderenti**, appartenenti alla categoria, rappresentino il **75%**;
- d) i creditori della medesima categoria, non **aderenti**, cui vengano estesi gli effetti dell'accordo, risultino soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;
- e) il debitore abbia notificato l'accordo e la domanda di omologazione, con i documenti allegati ad essa, ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo, per consentire loro di proporre opposizione.

L'accordo non può imporre l'esecuzione di **nuove prestazioni**, la concessione di **affidamenti**, il mantenimento della possibilità di utilizzare

affidamenti esistenti o la erogazione di nuovi finanziamenti, al pari di ciò che è previsto per la **convenzione di moratoria**.

Se il debito dell'impresa verso **banche ed intermediari finanziari** è superiore alla metà dell'indebitamento complessivo l'accordo deve individuare una o più categorie tra tali creditori, che abbiano una posizione giuridica ed interessi economici omogenei, per consentirne l'estensione, pur quando esso non prevede la prosecuzione dell'attività di impresa, in via diretta o indiretta, anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria.

Le soluzioni alternative, qualora le trattative non siano andate a buon fine, vanno individuate:

- nella **redazione del piano attestato** di risanamento, che in tal caso beneficerà della esenzione della attestazione in quanto garantito dall'esperto;
- nella **presentazione della domanda di concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio (art. 18);
- nell'accesso al **fallimento** o all'**amministrazione straordinaria**, a seconda che l'impresa abbia o meno grandi dimensioni.

6. La rinegoziazione dei contratti

Le misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendali intendono fornire risposte in ordine alla assoluta necessità, in conseguenza non solo dell'emergenza economica dovuta alla pandemia, ma anche in situazioni di mercato caratterizzate dalla difficoltà di adempimento contrattuale, in quanto divenuto esso troppo oneroso per una delle parti, tuttavia obbligata ad adempiere le obbligazioni assunte con il concluso rapporto, di potere, quante volte l'equilibrio di esso risulti alterato per l'accrescimento dei costi della prestazione, ovvero la diminuzione del valore della controprestazione o, ancora, per il verificarsi di eventi che non potevano essere presi in considerazione al momento della sua conclusione, di **rinegoziare** le clausole di esso, sì da consentirne la prosecuzione nell'interesse di entrambi i contraenti.

La situazione determinata dal Covid-19, ha inciso sulla capacità per le imprese di adempiere, alle obbligazioni scaturenti dai contratti, il cui equilibrio è risultato alterato, ed ha posto la necessità di doverne valutare la rilevanza, anche ai fini del suo incidere sulla **crisi reversibile o meno** dell'impresa, che non può essere più affrontata esclusivamente tramite la **ristrutturazione dei debiti** quanto, piuttosto, dei **rapporti**.

Il codice civile attraverso la regolamentazione della *impossibilità sopravvenuta* e della *eccessiva onerosità* non è difatti in grado di fornire una adeguata risposta al fenomeno caratterizzato dalla alterazione del sinallagma contrattuale, dovuto ad eventi non marginali, e seppur attraverso norme di contenimento può essere esclusa la *responsabilità risarcitoria* (art. 1218 cod. civ.), ovvero regolata l'*estinzione dell'obbligazione* (art. 1256 cod. civ.), o la *risoluzione del contratto* (artt. 1463, 1467 cod. civ.), tutto ciò non realizza il riequilibrio del rapporto sinallagmatico, considerato da altri ordinamenti, anche quando una parte subisca gravi perdite, ovvero la prestazione abbia perso di rilevanza per questa, in ragione di eventi del tutto estranei alla sfera di controllo del soggetto che ne risulta essere danneggiato.

Il riportare i contratti in condizioni normali, compatibili con il mutato quadro economico-finanziario, risponde all'interesse di entrambe le parti, sol che si consideri che il creditore della prestazione non ha alternative alla revisione del rapporto negoziale, e quand'anche intendesse ottenere un risultato positivo in tempi brevi, certamente esso non sarebbe assicurato dal ricorso alla giurisdizione.

La disponibilità dei diritti patrimoniali consente, nei contratti conclusi da soggetti privati, in ragione della piena autonomia di questi, di rinegoziare sia il *segmento temporale passato* che quello *futuro*, ripartendo in modo accettabile il danno discendente dall'inadempimento, attraverso la individuazione di soluzioni concrete, che possono essere diversificate per settori e tipologie di contratti, senza l'alea del giudizio che, peraltro, non sarebbe in grado di offrire una adeguata soluzione in quanto, non intervenendo in tempi accettabili, non avrebbe la finalità di tutelare gli interessi, in modo sufficientemente adeguato, delle parti confliggenti.

È risultato indispensabile individuare le soluzioni per assicurare una rinegoziazione dei rapporti al fine di evitare le conseguenze che non possono essere assicurate dal nostro ordinamento attraverso il previsto strumento conciliativo, atteso che esso non attribuisce al giudice il potere di sostituire il proprio convincimento, seppur mediante un'opera di mediazione nell'ambito dell'insorto contenzioso.

L'obbligo di rinegoziazione, dunque, fondato sulla *buona fede* deve costituire una soluzione che le parti sono invitate ad individuare attraverso un servizio di assistenza alle stesse prestate da *figure professionali altamente specializzate*, in grado di intervenire prima ancora che la crisi degeneri.

L'art. 10 al primo comma disciplina l'iter procedimentale in relazione alla richiesta dell'imprenditore per quel che attiene l'autorizzazione da parte del tribunale ai fini della contrazione dei **finanziamenti**, anche da parte dei soci, prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f. (lettere a, e b), nonché, nel caso delle società appartenenti ad un gruppo, di contrarre gli stessi, con riconoscimento della prededuzione (lettera c).

È previsto inoltre che il tribunale intervenga, sempre su richiesta dell'imprenditore, *“verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori”*, per autorizzare il **trasferimento dell'azienda**, di uno o più rami di essa, *“... senza gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma. del codice civile”*, assicurando, in ragione di quanto inserito dalla legge di conversione, la miglior tutela degli interessi coinvolti attraverso la individuazione delle *“misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate”*.

Seppur nulla si dica al riguardo in termine di *“ricerca di interessati all'acquisto”*, così come previsto dall'art. 163 bis, l.f., con riferimento alle **offerte concorrenti**, quante volte il piano di concordato di cui all'art. 161, secondo comma, lett.e), comprenda una offerta da parte di un soggetto già individuato, non vi è dubbio che con tale previsione si sia inteso assicurare attraverso lo svolgimento di una gara, nel rispetto di un **procedimento competitivo**, il maggior soddisfacimento dei creditori e ciò potrà avvenire mediante indicazione: **i)** delle modalità di presentazione delle offerte irrevocabili; **ii)** dei criteri di comparabilità tra le offerte stesse, con indicazione dei requisiti di partecipazione degli offerenti; **iii)** della possibilità per gli interessati di accedere alle informazioni rilevanti, con obbligo di riservatezza, prevedendo limiti e modalità di utilizzo delle stesse; **iv)** dell'*iter* per lo svolgimento della procedura competitiva, con fissazione delle garanzie richieste perché sia possibile partecipare alla gara, indicando modalità per lo svolgimento di essa mediante la pubblicità che potrà essere disposta sul portale delle vendite pubbliche.

Il legislatore non ha inteso, con l'operata previsione, scandire modalità e tempi del procedimento, ma appare essere evidente come attraverso il richiamo alle istanze delle parti interessate, al fine di tutelare gli interessi coinvolti, qualora sia prevista la cessione dell'azienda o di un ramo, ovvero di più rami, abbia inteso, con l'obiettivo di massimizzare il risultato, di mettere a disposizione del ceto creditorio una ulteriore possibilità, rispetto a quella di accettare o meno la proposta del debitore,